

« Le scorte dei due uffici sono quindi di tale entità da garantire la continuità e regolarità degli approvvigionamenti.

« È esatto che in passato siansi verificate deficienze nel rifornimento di qualche comune; ma ciò dipese principalmente da manchevolezze del servizio ferroviario, in ispecie durante il periodo dell'ultimo sciopero.

« Questo Ministero ha ora anche provveduto, perchè al rifornimento di taluni uffici di vendita — per i quali i trasporti a mezzo ferrovia sarebbero meno agevoli e spediti — siano effettuati a mezzo di autocarri.

« Si ha quindi motivo di ritenere che sia del tutto eliminato il ripetersi dei lamentati inconvenienti.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« MASCIANTONIO ».

**Fantoni.** — *Al ministro per la ricostituzione delle terre liberate.* — « Constatando come la liquidazione dei danni di guerra proceda nelle diverse provincie e nelle varie agenzie delle imposte con criteri disformi e diverse percentuali di aumento per ragguaglio ai prezzi concorrenti, ciò che determina sperequazioni non giuste nè opportune — interroga il ministro per sapere quali provvedimenti intenda adottare per uniformare i criteri di liquidazione in tutte le provincie interessate ».

**RISPOSTA.** — « La possibilità che i danni di guerra valutati dai vari enti con diversi criteri di liquidazione ha da tempo preoccupato il Ministero delle terre liberate. In conseguenza, nei primi mesi dello scorso anno veniva disposto che fossero radunate Commissioni di tecnici, presiedute dai prefetti, allo scopo di stabilire tabelle di valori mobiliari ed immobiliari, che dovessero servire di norma per gli uffici finanziari della provincia. Senonchè, essendo apparse notevoli differenze di valutazione, si è stabilito che tutte le tabelle valori venissero rivedute dal Magistrato alle Acque, che sembrò indicato a tale esame, essendo organo proprio delle regioni venete.

« Le tabelle dei valori di alcune voci commerciali ed industriali, quelle dei prezzi unitari ante-guerra per danni ai fabbricati ed ai terreni, furono, dopo l'approvazione del Magistrato alle Acque, distribuiti ai vari uffici, disponendo che essi debbano, per quanto è possibile, attenersi nelle liquidazioni ai valori indicati.

« Non dovrebbe perciò verificarsi alcuna sperequazione nelle diverse provincie, essendo unica la tabella dei valori applicata per i danni alle cose mobili, ed essendo unica la percentuale d'aumento (quella del 3,50 per cento determinata con decreto del Ministero dei lavori pubblici) per il semestre 1920, per danni ad immobili ai prezzi ante-guerra.

« Le differenze di valutazione non dovrebbero dipendere che dai poteri discrezionali riconosciute alle autorità giudicanti, che il Ministero delle terre liberate provvede pertanto a richiamare all'osservanza delle disposizioni legislative o dei criteri di massima.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« DELLO SBARBA ».

**Fantoni.** — *Al ministro per la ricostituzione delle terre liberate.* — « Per sapere se — di fronte al ritardo nella liquidazione del danno al patrimonio zootecnico ed alla tendenza di liquidare il danno stesso in misura notevolmente inferiore ai prezzi correnti — non ritenga urgente nell'interesse dell'economia agraria promuoverne una sollecita liquidazione in danaro ragguagliandolo all'effettivo prezzo corrente dei bovini, si da assicurare la ricostituzione del patrimonio zootecnico nelle terre già invase ».

**RISPOSTA.** — « Il Ministero delle terre liberate compreso dell'importanza eccezionale che aveva la ricostituzione del patrimonio zootecnico, quasi interamente perduto per causa dell'invasione nemica, studiò a suo tempo, col più vivo interessamento, i mezzi coi quali si sarebbe potuto affrontare la soluzione di così arduo ed impellente problema.

« Dopo laboriose trattative col Ministero del tesoro, fu approvato il decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 862, col quale si provvede alla ricostituzione dei Consorzi zootecnici provinciali e comunali che hanno il compito di fare acquisti collettivi di bestiame e di distribuirlo, in conto risarcimento danni, agli agricoltori che ne abbiano diritto. Con tale decreto lo Stato, per dimostrare la sua ferma intenzione di risarcire i danni per la perdita o la distruzione del bestiame, valendosi delle facoltà di corrispondere anticipazioni in natura, ha affermato il proposito di procedere alla corresponsione del bestiame, fino a due terzi della dotazione di cui i fondi disponevano prima della invasione. Con tale provvedimento quindi lo Stato ha acconsentito un'anticipazione molto più larga di quella concessa per altri generi di danni; infatti, come è noto, le anticipazioni in danaro sono limitate al solo terzo dell'ammontare del presunto danno, e non possono superare la somma di 10 mila lire (Regio decreto 24 luglio 1919, numero 1425).

« Lo Stato, come sopra ho detto, preoccupato di contribuire, nell'interesse generale dell'agricoltura, che coincide col vero interesse dei singoli agricoltori, ad una più sollecita ricostituzione del patrimonio zootecnico e di evitare nel tempo stesso forti perturbamenti del mercato nazionale, volle garantirsi che i mezzi straordinari che avrebbe